



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore QUAGLIARIELLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018**

Disposizioni in materia di prevenzione e di lotta al degrado urbano,  
nonché per la sicurezza metropolitana

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi decenni la sicurezza nei centri urbani ha progressivamente assunto una posizione di centralità, coagulando crescente attenzione dei cittadini, delle Istituzioni, delle forze politiche e, in genere, della «società civile». Un processo di trasformazione della fisionomia delle città, con l'avvento di nuove problematiche, tra le quali l'emergenza migratoria che colpisce pesantemente il nostro Paese, e le ripercussioni che tali mutamenti hanno prodotto e producono sul comune sentire hanno fatto sì che il tema «sicurezza» diventasse questione di quotidiana evidenza, nonché di fondamentale rilevanza politica. Al di là di qualunque possibile strumentalizzazione, è un dato di fatto che la diffusa penetrazione della criminalità nel tessuto sociale, anche nelle sue manifestazioni più cruente, abbia alimentato nella collettività una forte preoccupazione, consolidando un esteso sentimento di allarme. Le istituzioni, ai diversi livelli di responsabilità, hanno dovuto affrontare in modo credibile questo contesto, elaborando nel tempo strategie di contrasto sempre più complesse. Si è formata via via la consapevolezza del fatto che la criminalità urbana vada fronteggiata con un impegno collettivo, non più basato soltanto sull'equazione «più reati, più polizia», ma che tenga conto di fattori diversificati mettendo in campo tutte le risorse che la società è in grado di esprimere. Si è sviluppata così una sempre più stretta collaborazione interistituzionale, con il coinvolgimento delle amministrazioni locali accanto alle Istituzioni statali, preposte naturalmente alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, e la conseguente formazione di una rete di azioni e di interventi armonicamente

raccordati. Questa evoluzione è andata di pari passo con una sempre maggiore attenzione dei cittadini, che divengono oggi protagonisti sempre più preziosi, al fianco delle Istituzioni e delle Forze dell'ordine, della legalità nelle nostre città attraverso l'attuazione della cosiddetta «sicurezza partecipata». La domanda di sicurezza, pur avendo seguito una parabola crescente dall'inizio del anni '90 ad oggi, ha subito un'evoluzione. Ha avuto origine dalla richiesta di tutela nei confronti di talune forme di fenomeni criminali, quali microcriminalità o criminalità diffusa, e si è estesa, divenendo più articolata e complessa, a tutta una serie di problematiche concernenti la vivibilità delle città e classificabili come cause di «disordine fisico» — esempi sono gli edifici abbandonati e incustoditi, la cattiva manutenzione degli spazi urbani e dell'arredo urbano, i rifiuti e veicoli abbandonati su strada, la scarsa illuminazione —, cause di «disordine sociale» — per esempio comportamenti disturbanti o aggressivi verso residenti e passanti, conflitti tra gruppi, connessi in talune situazioni alla presenza di immigrati o nomadi, presenza di senza fissa dimora, accattonaggio, tossicodipendenza, prostituzione di strada — fino ad arrivare oggi all'allerta che origina dal terrorismo internazionale di matrice religiosa. Insieme agli episodi di microcriminalità, dunque, anche il degrado urbano, le inciviltà ed il degrado sociale vengono strettamente connessi con la percezione di insicurezza dei cittadini.

Ecco perché il presente disegno di legge si propone di affrontare alcune delle emergenze ancora presenti nelle nostre città quali il fenomeno della prostituzione, dell'accattonaggio, il rovistaggio dei rifiuti, il commer-

cio abusivo, il contrasto alla contraffazione e inserisce infine norme in materia di videosorveglianza e di sicurezza partecipata.

L'articolo 1 prevede norme in materia di sicurezza partecipata. Si disciplina in particolare la partecipazione di delegazioni di rappresentanti dei cittadini ad alcune sedute del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'articolo 2 modifica, ampliandolo, il credito d'imposta inserito nella legge di stabilità 2016 in favore di chi effettua spese per installare sistemi di videosorveglianza o per altri servizi di sicurezza erogati da soggetti privati diretti alla prevenzione di attività criminali, per la tutela della proprietà privata e della sicurezza pubblica. Il credito d'imposta del 30 per cento in favore delle persone fisiche viene esteso anche alle società. Tale credito d'imposta viene raddoppiato in favore dei soggetti che finanziano, attraverso forme di sponsorizzazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di videosorveglianza per il controllo di zone pubbliche quali strade, isolati, quartieri. Infine il comma 3 dispone che tali sistemi non debbano essere sottoposti ai limiti massimi di registrazione di sette giorni previsti dalla normativa sulla *privacy*, che ne inficia l'utilità ai fini della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

L'articolo 3 riguarda la prostituzione. L'intervento legislativo previsto dal comma 1 dell'articolo 3 vale a tutelare la sanità, la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica contrastando il fenomeno della prostituzione nei casi in cui esso, per luoghi e modalità di esercizio, ponga in pericolo gli interessi pubblici innanzi indicati.

Con la disposizione in questione è attribuito al sindaco, che opera quale ufficiale del Governo ai sensi dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la facoltà di individuare nel territorio comunale - a mezzo di ordinanze contingibili e urgenti - aree densamente

abitate, arterie ad alto scorrimento di traffico e aree prossime ad edifici di culto ovvero di pregio storico-architettonico o ambientale nelle quali sia vietato l'esercizio della prostituzione in ogni sua forma.

Con il comma 2 è innovato l'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. Viene aggiornata e aggravata la sanzione amministrativa nei confronti di chi si renda autore delle contravvenzioni stabilite dalla norma. Viene prevista una nuova ipotesi di illiceità della prostituzione, ove questa si eserciti nel territorio comunale, nelle aree densamente abitate, nelle arterie ad alto scorrimento di traffico e nelle aree di rilievo religioso ovvero di pregio storico-architettonico, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

È stabilita, altresì, la punibilità, con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 500 di chi, nelle stesse aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in qualsiasi modo contratti prestazioni sessuali sostando con autoveicoli e così ponendo in pericolo la sicurezza stradale o l'incolumità pubblica.

Previa integrazione dell'articolo 1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, è stabilito che può essere destinatario del foglio di via obbligatorio chiunque eserciti la prostituzione nelle stesse aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e chiunque eserciti, nell'intero territorio comunale, il rovistaggio nei raccoglitori di rifiuti predisposti dal comune o il commercio abusivo.

L'articolo 4 interviene sul tema dell'accattonaggio. Il codice penale punisce solo chi impieghi soggetti minori ovvero non imputabili nell'accattonaggio. Con la disposizione in questione si intende punire la condotta di chiunque organizzi l'altrui condotta di accat-

tonaggio, se ne avvalga o comunque la favorisca a fini di profitto, trattandosi di condotta carica di disvalore penale anche se compiuta avvalendosi di persone maggiori di età e imputabili, ma in condizioni di difficoltà economica e soggezione personale.

Con la disposizione all'articolo 5 è punita la condotta di chi rovista nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti predisposti dal comune, anche al fine di impossessarsi del contenuto. Il reato è perseguibile di ufficio, essendo posto a tutela di elementari esigenze di sanità, decoro e sicurezza pubblica. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente i rifiuti provenienti dall'attività suddetta è punito con la reclusione da uno a sei anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale. Alla condotta di chi organizza l'attività di raccolta e riutilizzo dei proventi del rovistaggio è, così, applicabile il medesimo trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per chi organizza il traffico illecito di rifiuti, trattandosi di condotte offensive dei medesimi interessi pubblici e di paragonabile gravità.

L'intervento legislativo previsto dall'articolo 6, comma 1, del disegno di legge vale a contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale e della contraffazione e a tutelare il commercio autorizzato. Con la disposizione in questione è attribuito al sindaco, che opera quale ufficiale del Governo ai sensi dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la facoltà di individuare nel territorio comunale - a mezzo di ordinanze contingibili e urgenti - aree di pregio storico-architettonico, ambientale ovvero commerciale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio ambulante in ogni sua forma. Con il comma 2 è punita

la condotta del commerciante che eserciti nelle zone individuate dal sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I commi 3, 4 e 5 valgono a riformulare gli attuali commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, disposizioni che già puniscono i consumatori finali che acquistano a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. La stessa sanzione è applicabile - in ragione della norma come riformulata - all'acquirente finale che acquisti a qualsiasi titolo merci offerte da commercianti ambulanti ovvero abusivi nelle aree di pregio storico-architettonico, ambientale ovvero commerciale individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il comma 4 prevede che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni siano destinate in via esclusiva al bilancio del comune nel cui territorio la violazione è accertata, con modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale modifica vale a sostenere le finanze comunali e a superare i problemi di riscossione e di riparto delle somme provenienti dalle sanzioni che hanno precluso una efficace applicazione degli attuali commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

L'articolo 7 modifica l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. I primi due commi dell'articolo 54 attualmente recitano: «1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'e-

manazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. 2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza». L'integrazione da inserire al comma 2 vale ad attribuire al sindaco metropolitano la facoltà di concorrere nella definizione della politica di tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità pubblica e della sanità pubblica, nonché di contrasto al commercio illegale nel territorio metropolitano. Il coordinamento con l'Autorità nazionale di pubblica sicurezza avviene nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che garantirà la collaborazione delle Forze di polizia statali.

La disposizione contenuta nell'articolo 8 vale a rivisitare le fattispecie penali attualmente previste dagli articoli da 473 a 475 e 517 del codice penale in materia di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, introduzione nello Stato e commercio

di prodotti con segni falsi e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. I delitti in questione non sono più considerati delitti contro la fede pubblica e contro l'economia pubblica, ma sono inseriti nel titolo XIII del libro secondo del codice penale e, pertanto, tra i delitti contro il patrimonio. Per favorire la punibilità in concreto di tali condotte, le fattispecie di reato sono riformulate per essere punite a titolo di dolo generico e non più di dolo specifico. Vengono riformulati, infine, i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 260 del codice di procedura penale al fine di consentire la distruzione immediata della merce contraffatta e di superare i gravi problemi concreti determinati dalla conservazione della merce per tutto il corso del processo penale.

Con la disposizione inserita dall'articolo 9 si attribuisce al questore la facoltà di interdire a chi, in via di recidiva, violi i divieti di esercizio della prostituzione, di commercio abusivo e di rovistaggio dei rifiuti, l'accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotti dagli articoli 3 e 6 del presente disegno di legge. L'ordinanza è impugnabile in via amministrativa innanzi al prefetto. In caso di violazione dell'interdizione, il responsabile è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Sicurezza partecipata)*

1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di degrado urbano e della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, nonché ai comuni compresi nel territorio metropolitano, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, sono convocati dal prefetto competente sul territorio della provincia, con cadenza almeno semestrale e in tutti i casi in cui venga richiesto, i rappresentanti dei comitati di quartiere o altre delegazioni in rappresentanza dei cittadini, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 20, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto può altresì chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dei cittadini».

3. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di convocazione dei rappresentanti dei cittadini e la normativa di dettaglio sui requisiti richiesti ai soggetti delegati.

## Art. 2.

*(Norme in materia di videosorveglianza)*

1. Il comma 982 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

«982. Per le spese sostenute da persone fisiche e giuridiche ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, per la tutela della proprietà privata e della sicurezza pubblica, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma».

2. Qualora le persone fisiche o giuridiche di cui al comma 982 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al fine della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché degli obiettivi di cui alla presente legge, contribuiscano economicamente, anche attraverso contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione di cui all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al finanziamento o alla manutenzione di sistemi di videosorveglianza di strade, isolati o quartieri, edifici e aree pubbliche, con particolare riferimento alle zone periferiche e degradate metropolitane, come identificate attraverso delibera del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pub-

blica riunito in forma estesa alla partecipazione dei cittadini ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, il credito d'imposta di cui al citato articolo 1, comma 982, della legge n. 208 del 2015 si intende innalzato al 60 per cento ai fini dell'imposta sul reddito, nel rispetto del limite massimo di cui al medesimo comma 982.

3. Le attività di sorveglianza di cui al presente articolo si intendono incluse nelle fattispecie di cui all'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in tale senso esonerate dai limiti di registrazione e conservazione delle immagini di cui al punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 2010, in materia di videosorveglianza. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie misure di armonizzazione con la normativa vigente.

### Art. 3.

#### *(Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione)*

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con ordinanza contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sanità, la sicurezza stradale e l'incolumità



pubblica, può individuare nel territorio comunale aree densamente abitate, arterie ad alto scorrimento di traffico e aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale nelle quali è vietato l'esercizio della prostituzione in ogni sua forma».

2. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: «Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila» sono sostituite dalle seguenti: «Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.000»;

b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«2-bis) che esercitano la prostituzione offrendo prestazioni sessuali in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

c) al secondo comma le parole: «di cui ai numeri 1) e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai numeri 1), 2) e 2-bis)»;

d) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 500 coloro che, stando con autoveicoli e così ponendo in pericolo la sicurezza stradale o l'incolumità pubblica, contrattano prestazioni sessuali nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

3. All'articolo 1, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-

venzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) coloro che esercitano la prostituzione in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il commercio abusivo; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il rovistaggio nei raccoglitori dei rifiuti predisposti dal comune».

#### Art. 4.

*(Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio)*

1. All'articolo 600-*octies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

*b*) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio».

#### Art. 5.

*(Disposizioni in tema di contrasto del fenomeno del rovistaggio di rifiuti)*

1. Chiunque rovista nei cassonetti per la raccolta predisposti dal comune o recuperi rifiuti ivi collocati è punito con la reclusione

fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 618.

2. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente i rifiuti provenienti dall'attività di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a sei anni.

3. Alla condanna di cui al comma 2 conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

#### Art. 6.

##### *(Disposizioni per il contrasto del commercio abusivo nelle aree urbane)*

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con la medesima procedura di cui al periodo precedente, con ordinanza contingibile e urgente il sindaco, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, può individuare nel territorio comunale aree di pregio storico-architettonico, ambientale o commerciale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio ambulante in ogni sua forma».

2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000 chiunque eserciti il commercio abusivo o ambulante nelle zone individuate dal sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000

euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. È punito con la medesima sanzione di cui al primo periodo l'acquirente finale che acquisti a qualsiasi titolo merci offerte da commercianti ambulanti o abusivi nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad 1 milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attraverso le quali le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono versate alle entrate del bilancio dei comuni nel territorio dei quali la violazione è accertata.

5. I commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

Art. 7.

*(Piano del sindaco per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche, nonché del commercio autorizzato nel territorio metropolitano)*

1. All'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di concorrere alla tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche e di contrastare il commercio abusivo nel territorio metropolitano, il sindaco metropolitano predispone un piano per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle altre disposizioni in materia. Il piano è sottoposto all'approvazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per garantire il coordinamento con le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e la collaborazione delle Forze di polizia statali nel raggiungimento degli obiettivi».

Art. 8.

*(Revisione delle disposizioni penali in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti)*

1. Dopo l'articolo 642 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 642-bis. - *(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni).* - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali è punito con la reclusione da sei

mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

*Art. 642-ter. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).* - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 642-bis, chiunque introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

*Art. 642-quater. - (Confisca).* - Nei casi di cui agli articoli 642-bis e 642-ter è sempre ordinata, salvi i diritti della persona of-

fesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

*Art. 642-quinquies.- (Circostanza aggravante).* - Qualora, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 642-bis e 642-ter, primo comma, siano commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 642-ter, secondo comma.

*Art. 642-sexies. - (Circostanza attenuante).* - Le pene previste dagli articoli 642-bis e 642-ter sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto

dei delitti di cui ai predetti articoli 642-*bis* e 642-*ter*, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-*septies*. - (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o mendaci, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Le pene previste dal primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui al predetto primo comma, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-*octies*. - (*Pena accessoria*). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 642-*bis*, 642-*ter* e 642-*septies* importa la pubblicazione della sentenza».

2. Sono abrogati gli articoli 473, 474, 474-*bis*, 474-*ter*, 474-*quater*, 475 e 517 del codice penale.

3. I commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 260 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«3-*bis*. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione immediata delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione. L'autorità giudiziaria di-



sponde il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 360 e 364 e ordina la distruzione della merce residua.

*3-ter.* Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di un mese dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari».

#### Art. 9.

##### *(Misure di interdizione di competenza del questore)*

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotti dagli articoli 3 e 6 della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il

ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.



€ 2,00